

28426.13

19 DIC 2013



SENTE PRESEDAZIONE - SENTE PAULI - SENTE PRATI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 15008/2012

Cron. 28426

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 17/07/2013
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 15008-2012 proposto da:

STANO MARIANNA STNMNN55P451330X, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 98/G, presso  
lo studio dell'avvocato SCATAMACCHIA FABIO, che la  
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

**contro**

2013  
2501

W.P.B. WATER PUMP BEARING GMBH & CO. KG 01586180034,  
in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,  
presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANETTA  
FRANCO, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 40/2012 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 19/03/2012 R.G.N. 625/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
AMOROSO;

udito l'Avvocato SCATAMACCHIA FABIO;

udito l'Avvocato ZANETTA FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso  
per l'inammissibilità, in subordine rigetto.

## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Novara STANO Marianna conveniva in giudizio la società W.P.B. Water Pump Bearing GmbH & Co. KG, esponendo di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta il 7.7.1986 in quanto appartenente a categoria protetta (equiparati agli orfani di guerra), con qualifica di operaia e mansioni di guida macchine specializzata; di essere stata addetta, nel corso del rapporto, a diverse mansioni e, a partire dal 9.6.2003, a mansioni incompatibili con il suo stato di salute; che, a seguito di certificato di idoneità con limitazioni, emesso dallo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) il 15.10.2003, era stata impiegata in un numero di mansioni sempre minore, fino a rimanere di fatto inoperosa per metà della giornata lavorativa; che con lettera, del 26.5.2006 era stata licenziata per asserito giustificato motivo oggettivo consistente nel fatto che, a seguito delle limitazioni all'idoneità stabilite dal medico competente dello Spresal, la prestazione parziale e frammentata che lei era in grado di offrire non poteva essere utilmente impiegata in azienda.

Ciò premesso, chiedeva dichiararsi l'inefficacia del licenziamento perché intimato durante lo stato di malattia, e comunque la sua illegittimità per violazione della quota di riserva ex L. 68/1999 e per insussistenza del dedotto giustificato motivo, con le conseguenze di cui all'art. 18 St. lav.; chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per il demansionamento subito e per la sindrome depressiva causata dall'illegittimo licenziamento.

Costituendosi in giudizio, la W.P.B. contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, con sentenza del 15.12.2010 -7.4.2011 il Tribunale di Novara adito dichiarava l'inefficacia del licenziamento fino al termine della malattia e respingeva ogni altra domanda.

2. Avverso detta sentenza interponeva appello la sig.ra Stano, con ricorso depositato il 17.5.2011, chiedendone la riforma.

L'appellata, costituitasi, resisteva al gravame.

Con sentenza del 17.1.2012, 19 marzo 2012 la Corte d'appello di Torino rigettava l'appello compensando le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originaria ricorrente con 23 motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

4. Il ricorso, articolato in 23 motivi, oggettivamente connessi e quindi suscettibili di esame congiunto, è infondato.

5. Tale è il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 10, quarto comma, legge n. 68 del 1999: la ragione dell'annullabilità del licenziamento si applica - secondo la ricorrente - non solo ai disabili ex l. n. 68/1999 ma anche alle categorie equiparate ex art. 18.

La questione è infondata.

L'art. 10 della legge n. 68 del 1999, che detta norme in ordine al rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, prevede al quarto comma che il recesso di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'art. 3 della legge medesima.

Quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al quale si riferisce tale disposizione, non può che essere quello per soppressione del posto (ossia il c.d. licenziamento economico) in simmetria con il licenziamento collettivo per riduzione di personale. Conseguente che, ove anche ai lavoratori assimilati ex art. 18 l. n. 68 del 1999 cit. ai disabili (orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) fosse da riconoscere la stessa protezione, comunque nella specie mancherebbe il presupposto di fatto della soppressione del posto atteso che quello intimato alla ricorrente non può qualificarsi tale essendo sorretto invece dalla diversa ragione connessa alla ridotta attitudine della stessa a svolgere le sue mansioni.

6. Infondato è poi il motivo con cui il ricorrente lamenta la genericità delle ragioni addotte nella lettera di licenziamento, che avrebbe comportato la lesione del suo diritto di difesa.

L'art. 2 della l. 604/1966 non prevedeva, all'epoca, alcun obbligo di motivazione della lettera di licenziamento, obbligo che sorge solo a seguito della richiesta in tal senso da parte del lavoratore, da formularsi entro 15 giorni dal licenziamento, a decorrere dalla quale l'azienda ha 7 giorni per comunicare i motivi del recesso. Comunque nella specie la lettera di licenziamento - ha apprezzato la



Corte territoriale - è motivata più che chiaramente, con riferimento al fatto che, a seguito delle limitazioni all'idoneità stabilite dal medico competente e dallo Spresal, la prestazione parziale e frammentata che la sig.ra Stano era in grado di offrire non poteva essere utilmente impiegata in azienda. La struttura dell'organizzazione aziendale era tale da non consentire l'utilizzazione della sig.ra Stano in mansioni diverse da quelle che svolgeva al momento del licenziamento e che, non potendo essere da lei svolte per più di quattro ore complessive nell'arco della giornata (interrotte, dopo due ore di lavoro, da due ore di pausa), non costituivano una prestazione utile per l'azienda. Fermo restando - come pure correttamente deduce la ricorrente - che il controllo del giudice sul corretto esercizio del potere disciplinare, ai sensi degli art. 3 l. n. 604 del 1966 e 7 stat. lav. non può avere ad oggetto fatti diversi da quelli contestati e recepiti nella motivazione del licenziamento che siano emersi nell'istruzione della causa, anche se essi abbiano delle analogie con quelli contestati (Cass., sez. lav., 12 gennaio 2005, n. 428).

Né c'è violazione del giudicato. La Corte d'Appello nella sent. n. 885/2007, resa *inter partes* e richiamata dalla ricorrente, non ha affatto accertato che esistessero mansioni alternative cui adibire la sig.ra Stano, avendo solo affermato - come puntualmente rileva la pronuncia impugnata della Corte territoriale - che "il conferimento dell'incarico esteso anche al quesito in oggetto (ricerca di altre mansioni compatibili con lo stato di salute della lavoratrice) era determinato dalla necessità di individuare mansioni alternative nel caso in cui il consulente avesse ritenuto non compatibili le mansioni assegnate e svolte al momento della visita peritale. Tale evenienza non si è verificata in quanto il C.T.U. ha ritenuto compatibili le mansioni svolte dalla ricorrente e non vi era quindi necessità di estendere l'accertamento".

7. Inammissibili sono poi i plurimi profili di censura riferibili a vizi di motivazione invocando la ricorrente un sindacato di merito che non compete a questa Corte né è compatibile con il giudizio di legittimità.

In generale questa Corte, quale giudice di legittimità, non ha il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento. Il vizio di motivazione può emergere solo se, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice

di merito, quale risultante dalla sentenza impugnata, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione. mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Nella specie, non ravvisandosi nell'iter argomentativo della Corte d'appello violazioni di legge ed incongruenze o deficienze motivazionali, gli ulteriori motivi del ricorso devono essere disattesi.

8. Nel complesso il ricorso va rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

### PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 50.00 per esborsi oltre euro 3.000.00 (tremila) per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 17 luglio 2013

Il Consigliere

(Giovanni Amoroso)  
*Giovanni Amoroso*

Il Presidente

(Antonio Lamorgese)  
*A. Lamorgese*

Il Funzionario Giudiziario  
*Adriana Granata*  
**Depositato in Cancelleria**  
oggi, ... 19 DIC 2013  
Il Funzionario Giudiziario  
Adriana GRANATA  
Il Funzionario Giudiziario  
*Adriana Granata*



ud. 17 luglio 2013